



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5551/2012, proposto dalla “CESARO s.a.s. di Cesaro Luigi & C”, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Hernandez, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via Antonio Gramsci 14:

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

R.T.I. “Gral Costruzioni” s.r.l. / “Scarafoni” s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Santarossa, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via della Giuliana 44;

per l'annullamento,

unitamente agli atti ad essi presupposti e connessi, dei provvedimenti con cui

a) è stata escussa la cauzione da essa prestata nell'ambito della gara d'appalto indetta per la progettazione e la realizzazione dei lavori di adeguamento di alcuni locali siti nella Caserma “Scalise” di Vercelli e

b) si è preannunciata la segnalazione del fatto alla competente Autorità di Vigilanza.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell'intimato “R.T.I.”;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Reputandoli illegittimi sotto più profili, la “CESARO s.a.s. di Cesaro Luigi & C.” ha impugnato – con contestuale (e parzialmente fruttuosa) richiesta di tutela cautelare – sia il provvedimento con cui la si è esclusa dalla gara d'appalto indetta per la progettazione e la realizzazione dei lavori di adeguamento di alcuni locali siti nella

Caserma “Scalise” di Vercelli che l’escussione della cauzione provvisoria da essa all’uopo prestata e la preannunciata segnalazione del fatto alla competente Autorità di Vigilanza.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 3.10.2012, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – ritiene che le pretese attoree siano (nei limiti che si verranno, peraltro, a precisare) intrinsecamente fondate.

Ed invero; se l’atto col quale è stata disposta la cennata esclusione (atto che risulta esser stato comunicato via “fax” il 21 febbraio del 2012) non può essere posto in discussione: essendo – l’impugnativa proposta nei suoi confronti (in quanto notificata alla resistente soltanto il successivo 6 luglio) – palesemente tardiva (e, del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il suo interesse “finale” non è quello alla riammissione in gara: al fine di poter concorrere ad un’aggiudicazione alla quale riconosce, onestamente, di non aver titolo), non ci si può esimere dal constatare che – quand’anche una simile esclusione dovesse (o debba) ritenersi legittima – non vi sarebbero comunque stati (né vi sarebbero) i presupposti per l’adozione degli ulteriori provvedimenti che formano oggetto di specifica contestazione.

Al riguardo; premesso che le censure concernenti tali provvedimenti (che, per la più recente ed avvertita giurisprudenza, devono considerarsi autonomamente lesivi) sono state mosse con la dovuta tempestività, si osserva *-che, soprattutto a fronte di una disciplina di gara che (come è stato evidenziato in sede cautelare) avrebbe potuto – e potrebbe – dar adito a diverse interpretazioni, non è sufficiente – per legittimare l’assunzione di determinazioni di tal fatta – la mera irregolarità nella produzione dei documenti richiesti;*

-che, della normativa vigente “in subjecta materia”, va – infatti – data una lettura non contrastante coi principi di ragionevolezza e di proporzionalità (ai quali l’azione amministrativa deve necessariamente esser ispirata);

-che (in particolare) tali principi consentono di trattare allo stesso modo fatti (quali il non possedere per nulla i requisiti dichiarati in sede di offerta e il documentare in ritardo, o in maniera ritenuta insufficiente od irrituale, la sussistenza di requisiti effettivamente esistenti) aventi un disvalore obiettivamente assai diverso;

-che, in ogni caso, sembra lecito ritenere (sempre in applicazione di detti principi) che la cennata normativa non possa (di per sé) impedire ad un concorrente realmente in possesso dei requisiti precedentemente dichiarati di produrre – ai fini di cui è causa, la relativa documentazione anche una volta che sia scaduto il termine per l’impugnativa del (presupposto) provvedimento di esclusione.

E dunque; atteso che la ricorrente (volendo stare alla “sostanza” delle cose: e restando, beninteso, salva la sua esclusione dalla gara “de qua”) non poteva (e non può), obiettivamente, considerarsi priva dei richiesti requisiti di capacità tecnica (ché di questo, in estrema sintesi, si trattava: e si tratta) il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che ritenere fondata – ed, in quanto tale (assorbito ogni ulteriore motivo di gravame: e impregiudicata, ovviamente, l’aggiudicazione del contratto “de quo” in favore della “Gral Costruzioni”), meritevole di accoglimento – l’impugnativa proposta avverso gli atti (“lato sensu”) sanzionatori indicati in epigrafe.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il proposto ricorso e – per l’effetto – annulla gli atti coi quali si è disposta l’escussione della cauzione prestata dall’interessata e la segnalazione del fatto alla competente Autorità di Vigilanza;

-condanna l’Amministrazione resistente e il, parimenti costituito, “R.T.I.” al pagamento – in solido – delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 4.000,00 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 3 ottobre 2012, con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)